

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Pfizer Italia srl
Specialità medicinale: Lyrica
(sfondamento tetto di spesa nov2012-ottobre2014)

	Ammontare sfondamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 470.000	€ 235.000
Basilicata	€ 155.100	€ 77.550
Calabria	€ 533.450	€ 266.725
Campania	€ 1.793.050	€ 896.525
Emilia Romagna	€ 1.466.400	€ 733.200
Friuli V. Giulia	€ 519.350	€ 259.675
Lazio	€ 2.874.050	€ 1.437.025
Liguria	€ 730.850	€ 365.425
Lombardia	€ 3.950.350	€ 1.975.175
Marche	€ 639.200	€ 319.600
Molise	€ 108.100	€ 54.050
Piemonte	€ 1.896.450	€ 948.225
Pr. Aut. Bolzano	€ 136.300	€ 68.150
Pr. Aut. Trento	€ 171.550	€ 85.775
Puglia	€ 1.210.250	€ 605.125
Sardegna	€ 791.950	€ 395.975
Sicilia	€ 1.771.900	€ 885.950
Toscana	€ 2.100.900	€ 1.050.450
Umbria	€ 514.650	€ 257.325
Valle d'Aosta	€ 63.450	€ 31.725
Veneto	€ 1.602.700	€ 801.350
Italia	€ 23.500.000	€ 11.750.000

AIFA

Ufficio HTA nel settore farmaceutico

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 25 novembre 2015.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19446).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto decreto legislativo 24 febbraio 1998, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;


Visto il regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti, che si applicano a decorrere dal 26 novembre 2015;

Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di allineare le previsioni ivi contenute alle norme tecniche del citato Regolamento Delegato (UE) 2015/761;

Ritenuto necessario modificare l'art. 119, comma 2, del regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di allineare la soglia minima relativa agli obblighi di notifica della "posizione lunga complessiva" a quanto stabilito dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013;

Ritenuto non necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche apportate dalla presente delibera, tenuto conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche;

Considerata la necessità di garantire la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali.



Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

Alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 119,

a) al comma 2, lettera a) dopo le parole «il superamento delle soglie del» sono aggiunte le seguenti: «5%,»;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari con regolamento in contanti è calcolato mediante aggiustamento, applicando un coefficiente delta all'importo nazionale delle azioni sottostanti, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.

4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice è calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»;

2) all'art. 119-bis,

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera c), dal comma 4 e dal comma 8-bis, lettera b), si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.

4-ter. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela, ai sensi dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»;

b) al comma 8-bis, le lettere a) e c) sono abrogate.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ferma restando l'applicazione delle norme tecniche contenute nel regolamento delegato (UE) 2015/761 a decorrere dalla data del 26 novembre 2015, ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento delegato.

Roma 25 novembre 2015

Il Presidente: VEGAS

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 9 novembre 2015.

Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, alla luce della disciplina dettata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Delibera n. 31/SEZAUT/2015/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

NELL'ADUNANZA DEL 9 NOVEMBRE 2015

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visti il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Viste le note n. 5611 del 14 ottobre 2015 e n. 5898 del 3 novembre 2015, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie, rispettivamente, per l'adunanza del 23 ottobre 2015 e per quella odierna;

Uditi i relatori Consiglieri Alfredo Grasselli e Rinieri Ferone

Considerato

Con la deliberazione n. 4/2015 la Sezione delle autonomie ha dettato le prime linee di orientamento in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilità degli enti territoriali.

Il percorso per la compiuta realizzazione di questa riforma si preannuncia non facile, e la Corte dei conti è chiamata, nell'ambito delle sue attribuzioni, a seguirne l'attuazione. Alle Sezioni regionali di controllo, pertanto, spetta l'oneroso compito di monitorare la corretta applicazione delle rinnovate regole e alla Sezione delle autonomie compete, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, l'adozione di linee di orientamento che garantiscano un uniforme comportamento da parte delle Sezioni regionali di controllo e che guidino nell'attività dei revisori dei conti.

